

## La lunga storia dell'alternanza

di Giuseppe Pedrielli

### Le scuole di arti e mestieri

Lo stretto rapporto tra istruzione, formazione e lavoro trova le sue radici nel periodo che va dagli anni '80 dell'Ottocento al primo decennio del Novecento: imprenditori, società operaie di mutuo soccorso e movimento cattolico promuovono soluzioni tese ad avvicinare scuola e lavoro, in virtù di una legislazione che lascia anche ampi spazi di intervento alle comunità locali, come dimostra ad esempio la circolare emanata dal ministro Benedetto Cairoli il 7 ottobre 1879 volta a incentivare le iniziative di Comuni e Camere di commercio per la fondazione di scuole di arti e mestieri attraverso un contributo statale.

Nascono le prime scuole tecniche, con caratteristiche molto disomogenee, per rispondere alle esigenze dei diversi territori su scala provinciale: sono scuole civiche, private o religiose, gabinetti di chimica, scuole d'arti e mestieri, istituti industriali e laboratori annessi alle officine, fondati talora parallelamente agli istituti tecnici statali. Queste istituzioni erano promosse da amministrazioni locali o da singoli individui, spinti da interessi economici o da motivazioni sociali e filantropiche, e si ispiravano a specifici contesti e stili produttivi, con grande varietà dei curricula formativi collegati ai diversi tessuti produttivi - agricoli, commerciali, manifatturieri o industriali. Si dedicavano all'insegnamento delle arti applicate, del disegno, della meccanica o della chimica ed erano destinate alla formazione di manodopera specializzata: disegnatori, tipografi, incisori, capiofficina, falegnami, decoratori, fabbri, macchinisti, elettro-tecnici, tornitori. Particolare attenzione fu riservata all'istruzione professionale femminile, con l'istituzione di specifici percorsi formativi.

### Nasce l'istruzione professionale

Questa situazione perdurò anche dopo la riforma Gentile del 1923, quando si cercò di introdurre un maggiore controllo e una maggiore uniformità tra le diverse realtà della penisola con l'avvio ufficiale, negli anni Trenta, dell'istruzione tecnica e professionale, caratterizzate da radici comuni. Tanto è vero che fin dopo la metà del secolo scorso sono rimasti attivi percorsi di studio e formazione che erano stati avviati da amministrazioni cittadine, associazioni di produttori e sindacali, Camere di commercio e soggetti privati e che convergevano su progetti condivisi rispondenti ai bisogni dei diversi territori, come avvenne a Milano, Torino, Bologna e in diverse altre città.

Il nesso formativo e il mondo delle imprese e del lavoro è ben indicato da Carlo Poni, che in una pubblicazione del 1994 per ricordare il 150° anniversario degli "Istituti Aldini-Valeriani", storico istituto tecnico-professionale comunale della città di Bologna, ha scritto ricordato il ruolo dell'Aldini-Valeriani nella crescita industriale della città: *"quasi tutti gli imprenditori innovativi di questi decenni provengono dall'Istituto. Si deve a questo nuovo capitale umano, dotato di forte dinamismo e capace di imparare lavorando, la trasformazione industriale di Bologna"*.

Negli anni '50 si riorganizzarono, con singoli decreti istitutivi e con percorsi formativi triennali, le scuole tecniche con la denominazione di "istituti professionali". A conclusione del decennio (con c.m. 27 febbraio 1959, n. 95) vennero formalizzate per la prima volta le qualifiche e stabiliti 100 profili professionali, ripartiti in 14 settori, sulla base delle classificazioni adottate dal ministero del lavoro.

Si dovettero attendere i movimenti socio-politici degli anni '60 per modificare l'assetto degli istituti professionali: con la legge 27 ottobre 1969, n. 754 vennero istituiti sperimentalmente i corsi post-qualifica, per il conseguimento del diploma di maturità professionale.

### Le sperimentazioni degli anni '90: la terza area

Vent'anni dopo, in un clima culturale e politico orientato al decentramento e all'autonomia, partì una nuova sperimentazione: il Ministero della pubblica istruzione avviò il progetto assistito denominato "Progetto 92" che entrò in vigore nell'a.s. 1988-89 per le scuole che avevano aderito. Con il d.m. 24 aprile 1992 la sperimentazione "Progetto 92" diventò ordinamentale, e tre anni dopo con il d.m. 15 aprile 1994 venne sancita la possibilità di conseguire la qualifica statale dopo il triennio iniziale e il diploma di maturità al termine del percorso quinquennale. Vennero inoltre nuovi curricula che prevedevano nel biennio post-qualifica l'attuazione dei corsi cosiddetti 'di terza area' o di professionalizzazione, di competenza regionale, con 400-600 ore da svolgere, svincolate dalle logiche organizzative degli orari settimanali e articolate in moduli intensivi incentrati sulla pratica lavorativa e su esperienze maturate in stage (almeno 120 ore) presso aziende e/o imprese produttive.

Si deve alla legge n.196/1997, "Norme in materia di promozione dell'occupazione", e al relativo decreto attuativo n.142/1998, conosciuti come "Pacchetto Treu", la regolamentazione dell'istituto dello stage.

### Lo stage personalizzante

Nella legge 196 si afferma che lo 'stage' o il ' tirocinio formativo e di orientamento' (i termini sono di fatto sinonimi) rappresenta un'esperienza di orientamento e formazione in un luogo di lavoro, di durata limitata, finalizzata ad agevolare le scelte professionali tramite l'accrescimento di conoscenze e competenze acquisite in un contesto lavorativo. Non è un rapporto di lavoro contrattuale. Lo stage serve a conoscere 'dal vivo' il sistema aziendale e delle professioni, a favorire un'esperienza di lavoro da presentare come credito formativo e a 'farsi conoscere' dai potenziali datori di lavoro.

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro e interessano studenti degli istituti professionali, disoccupati, inoccupati, soggetti portatori di handicap. Sono definiti il limite al numero di stagisti che possono contemporaneamente essere presenti in un'azienda (che dipende dal numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato dall'azienda stessa), le singole durate dell'esperienza, le forme assicurative da sottoscrivere col coinvolgimento delle Regioni, ecc.

In relazione alla finalità della legge e considerata la specifica individuazione dei destinatari, appare evidente che lo stage mira principalmente a favorire l'ingresso nel mondo del lavoro dei ragazzi frequentanti gli istituti professionali mediante l'acquisizione di competenze tecnico-operative e trasversali.

### Dallo stage all'alternanza scuola-lavoro

La legge 28 marzo 2003, n. 53, cosiddetta "riforma Moratti", introduce l'alternanza scuola-lavoro. L'articolo 4 prevede che, *"fermo restando quanto previsto dall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196"*, è possibile *"svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale e assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi"*.

Il d.lgs. n. 77 del 15 aprile 2005 ha definito le linee attuative per la gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale. L'alternanza è presentata come una metodologia didattica (modalità di apprendimento) e non costituisce

affatto un rapporto di lavoro. Le attività nella struttura ospitante possono essere realizzate anche in periodi di sospensione della didattica. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati in modo da promuovere l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. I regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali (dd.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del2010) hanno confermato finalità e possibilità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro.

#### L'alternanza anche nei tecnici e nei licei

Con l'introduzione dell'alternanza scuola-lavoro si sancisce l'estensione dell'opportunità formativa in azienda o presso enti e associazioni territoriali anche ai ragazzi che frequentano gli istituti tecnici e i licei. Già con la sperimentazione dei Programmi Brocca, nell'ultimo decennio del secolo scorso, si era immaginato (e talora attivato) un ampliamento dell'offerta formativa in tali istituti - nel triennio finale, con particolare riferimento al biennio conclusivo degli studi- che guardasse anche all'esterno della scuola, individuando nell'area di progetto una soluzione metodologica capace di promuovere una 'didattica per problemi' fondata su un'unitarietà del sapere. Essa implica la concreta collaborazione interdisciplinare per favorire anche il superamento della rigida distinzione tra saperi interni e saperi esterni al piano di istruzione. Da osservare che la legge 53/2003 afferma che i percorsi in alternanza devono avere una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro. Prevede che tali percorsi siano definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e siano 'proposti' alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione. Nei fatti, quindi, l'alternanza si configura come una modalità didattica rivolta a singoli discenti che possono fruire, oltre che di lezioni in aula, anche di una fase di apprendimento in azienda, che può corrispondere allo stage.

#### Le novità della legge 107/2015

Dopo un lungo dibattito pubblico sulla "Buona Scuola", la legge 107/2015, che ne rappresenta l'esito conclusivo, ridefinisce l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro. Dall'a.s. 2015-16 nel secondo ciclo di istruzione questa si realizza:

- a. in percorsi obbligatori nel secondo biennio della scuola secondaria di secondo grado, con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa;
- b. oltre che in aziende produttive anche presso enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni;
- c. in qualsiasi periodo dell'anno, compresi i periodi di sospensione delle attività didattiche, e all'estero, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata o in altre forme definite.

La stessa legge stabilisce l'affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008, e sancisce la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall'a.s. 2015-16, del Registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza.

Le modificazioni apportate dalla legge 107/2015 sono significative. Non c'è solo l'obbligatorietà, ma si delineano anche cambiamenti relativi alla metodologia didattica. Se in precedenza le istituzioni scolastiche si potevano attivare in risposta a una domanda individuale di formazione da parte dell'allievo, ora, come riportato nella *Guida operativa* relativa all'alternanza scuola-lavoro, "*si innesta all'interno del curricolo scolastico e diventa componente strutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti*".

## L'alternanza del curriculum

Contemplare l'esperienza di alternanza nell'ambito del curriculum scolastico può favorire la realizzazione di una metodologia davvero innovativa, non più centrata sulle sole conoscenze disciplinari, ma soprattutto sulle competenze personali degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in modo consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta. Questa, per certi versi, potrebbe essere la sfida più importante per la scuola secondaria di secondo grado: far uso di maggiore flessibilità organizzativa e promuovere l'interdisciplinarietà sviluppando una didattica delle competenze e per progetti. Le due finalità previste dalla legge, "incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti" e "favorire l'orientamento scolastico e universitario", procedono parallelamente: una modalità formativa che concepisca il luogo di lavoro come luogo di apprendimento, complementare a quello dell'aula da laboratorio, consente al giovane di scoprire la cultura e l'etica del lavoro. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo gli studenti sviluppano nuove competenze e valori individuali che gli possono permettere di orientarsi meglio nel percorso scolastico e di inserirsi più facilmente nell'organizzazione lavorativa.

## Il quadro normativo di riferimento

In relazione alle procedure da seguire per l'attuazione dell'alternanza scuola-lavoro, la legge 107/2015 non ha modificato quanto già stabilito dalla normativa precedente.

Le scuole, nel momento in cui stipulano le convenzioni con i soggetti ospitanti, fanno ancora riferimento all'art. 18 della legge 196/1997 ("Tirocini formativi e di orientamento") e al relativo decreto attuativo (d.m. 142/1998). Sebbene tali provvedimenti appaiano ormai superati, essi tuttavia costituiscono a oggi l'unico quadro normativo di riferimento per l'attivazione dei tirocini curriculari. In considerazione, spesso, della diversa finalità dei percorsi formativi in azienda tra stage previsti dalla legge 196/1997 (mirati esclusivamente all'esperienza lavorativa) e l'alternanza scuola-lavoro (finalizzata alla conoscenza del luogo di lavoro), dei processi organizzativi e produttivi, oltre all'attività lavorativa), appare limitativo quanto previsto dall' art . 1 del d.m.142/1998 in merito alla possibilità di accoglimento degli alunni da parte delle strutture ospitanti.

La formazione degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, pur essendo affidata alla scuola, è opportuno che sia condivisa, per tempi e modalità di erogazione, con i partner al fine del riconoscimento da parte delle strutture aziendali ospitanti, fruendo possibilmente dei supporti e della collaborazione di Inail nelle forme previste negli Accordi Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 e del 25 luglio 2012 e garantendo, ove necessaria, la sorveglianza sanitaria, anche su questo punto sarebbe opportuna maggiore chiarezza.

## Pluralità di soluzioni

Nell'attuazione dell'alternanza è importante considerare i profili in uscita degli studenti. Ciascuna tipologia di scuole può fruire delle modalità più adeguate per sviluppare conoscenze dei luoghi di lavoro e competenze tecniche e operative più corrispondenti ai profili educativi, culturali e professionali dei propri studenti, così come definiti dal d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Per individuare le soluzioni convenienti e per realizzarle è importante il contributo che può offrire il comitato tecnico scientifico negli istituti tecnici e professionali e il comitato scientifico nei licei, organismi già previsti nei Regolamenti di riordino dell'istruzione secondaria di secondo grado del 2010 e che sono composti da docenti della scuola e da esperti del mondo delle università, delle imprese, degli enti locali e del lavoro.

La legge 107/2015 offre un'ampia gamma di possibilità di attuazione dell'alternanza scuola-lavoro. Essa può svolgersi non solo presso strutture aziendali o di enti e associazioni, ma anche attraverso forme di impresa formativa simulata (in questo ambito potrebbero ricoprire un ruolo rilevante i laboratori per l'occupabilità e

l'esperienza dei fab-lab), di bottega-scuola (per valorizzare mestieri artigianali, anche in campo artistico) e di scuola-impresa (già attivi presso gli istituti agrari ed enogastronomici, quali ad esempio i ristoranti didattici). L'attivazione di talune modalità in forme significative può accrescere notevolmente la caratterizzazione (l'identità e la reputazione) di un'istituzione scolastica.

#### Una spinta per l'innovazione

Per permettere agli studenti di conseguire i migliori risultati dai percorsi di alternanza scuola-lavoro (anche in forma di impresa formativa simulata) è necessario che la scuola e i suoi partner prestino particolare attenzione ai seguenti aspetti:

1. la progettazione congiunta a opera di tecnici aziendali (o di esperti dell'università o di enti pubblici o privati) e docenti scolastici dei percorsi formativi degli studenti in alternanza;
2. lo sviluppo in azienda o presso gli enti di contenuti peculiari dell'indirizzo di studi;
3. la riorganizzazione scolastica di spazi, tempi e metodologie di didattica laboratoriale pure nelle materie di base per favorire il raccordo tra alternanza e pratica educativa;
4. l'utilizzo di un sistema di formazione/*tutoring* integrato tra scuola e azienda in tutte le fasi del percorso;
5. la sperimentazione di nuove forme organizzative per i periodi di alternanza in azienda (rotazione allievi, uso di tempi in cui non si effettuano attività didattiche...);
6. la valutazione e la certificazione delle competenze acquisite nel contesto aziendale (con particolare attenzione alle *soft skill* e del loro riconoscimento e validazione nell'ambito del profitto scolastico di ciascuno studente.

Un'importante esperienza triennale dovrebbe, infine, trovare in sede di esame di Stato una sua effettiva valorizzazione